

Omissis

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 16/12/2013, il Tribunale del Riesame di Messina, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero presso il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sostituiva la misura degli arresti domiciliari, applicata a --- in quanto indagato per i reati di cui agli artt. 416, 81, 110 e 642 c.p., con quella della custodia cautelare in carcere.

2. Avverso la suddetta ordinanza, l'indagato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:

2.1. violazione degli artt. 479 e 48 c.p., per avere il tribunale ritenuto che nelle condotte tenute dai medici (indotti in errore, ex art. 48 c.p., dagli indagati dell'associazione per delinquere) fosse ravvisabile l'ipotesi delittuosa di cui agli artt. 476 e 479 c.p., e non quella di cui all'art. 480 c.p..

Ad avviso del ricorrente, infatti, i predetti certificati medici non potrebbero essere qualificati come atti pubblici in quanto "il medico non ha accertato - né esistono mezzi scientifici idonei - la algia, il dolore, sofferto dal paziente, men che mai ha accertato la riferita causa del dolore dovuta ad un riferito incidente stradale".

Di conseguenza, poiché il medico si era limitato ad una mera attività ricognitiva, era configurabile il meno grave reato di cui all'art. 480 c.p., sicchè non avrebbe potuto essere disposta alcuna intercettazione che, quindi, avrebbero dovuto essere dichiarate inutilizzabili.

2.2. violazione dell'art. 11 c.p.p., per non avere il Tribunale disposto la trasmissione, per competenza funzionale ex art. 11 c.p.p., comma 3, al Tribunale di Reggio Calabria al quale era stato trasmesso la parte del medesimo procedimento relativo al coinvolgimento di un soggetto che svolgeva la funzione di magistrato onorario nel distretto di Messina;

2.3. violazione dell'art. 292 c.p.p., comma 2, artt. 274 e 275 c.p.p., per non avere il tribunale:

a) valutato il tempo trascorso dai fatti;

b) motivato sulla circostanza che il ---- non aveva tenuto più alcuna condotta illecita;

c) considerato che la condotta censurata non era di per sé illecita non avendo violato gli obblighi impostigli ma essendosi solo limitato a colloquiare con il proprio avv.to ----- dal quale, peraltro, non era più difeso.

Motivi della decisione

1. violazione dell'art. 11 c.p.p.: la censura, nei termini in cui è stata dedotta, è infondata per le ragioni di seguito indicate.

In punto di fatto, il tribunale ha rilevato come: "allo stato non sia possibile apprezzare l'effettivo ruolo assunto dal magistrato del distretto messinese coinvolto nella vicenda di cui al capo 1) ndr:

per il quale non era stata formulata richiesta di misura cautelare e verificare se correttamente la competenza funzionale per il reato di cui al capo b) sia stata radicata presso il tribunale di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 11 c.p.p., comma 3".

Il mancato accertamento di quale fosse il ruolo assunto dal magistrato messinese, non è stato contestato dal ricorrente il quale si è limitato a sostenere che, per il solo fatto che una parte degli atti (ed esattamente quelli riguardanti il reato di cui al capo sub 1) erano stati trasmessi per competenza funzionale al Tribunale di Reggio Calabria, automaticamente il Tribunale di Messina si sarebbe dovuto spogliare della competenza e trasmettere tutti i restanti atti al tribunale di Reggio Calabria.

In punto di diritto, va rilevato che, per la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in tema di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati, previste dall'ordinamento giuridico spettanti all'organo del pubblico l'operatività dell'art. 11 c.p.p., è subordinata alla condizione che il magistrato, nel procedimento penale, assuma formalmente la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato attraverso le iniziative formali ministero: ex plurimis Cass. 35729/2013 Rv.

256569; Cass. 13182/2012 Rv. 252592; Cass. 15583/2011 Rv. 249877.

Di conseguenza, alla stregua del suddetto principio di diritto, che qui va ribadito, la decisione del tribunale non si presta ad alcuna censura, proprio perchè, allo stato, non risulta nè è stato documentato che, nei confronti del magistrato messinese, siano state assunte dal Pubblico Ministero iniziative formali.

2. violazione degli artt. 479 e 48 c.p.: la censura è infondata.

In punto di fatto, il tribunale ha accertato che "nel redigere il certificato medico, il sanitario del pronto soccorso non si è limitato alla ed anamnesi, ma ha effettuato una propria salvezza medica, compendiate nella diagnosi e nella prognosi, che certamente assumono la valenza di atti pubblici fidefacienti".

Il ricorrente ha contestato la suddetta motivazione sostenendo che, in realtà, il medico si era limitato a riportare nel certificato, quanto riferitogli (falsamente) dal paziente.

In punto di diritto, va rilevato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, integra il delitto di falsità ideologica commesso dal pubblico

ufficiale in atto pubblico fidefaciente, la condotta del medico ospedaliero che rediga un referto con false attestazioni diagnostiche, in quanto la diagnosi riportata nel referto ha natura di fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazione caduta nella sfera conoscitiva del pubblico ufficiale, che assume anche un rilievo giuridico esterno alla mera indicazione sanitaria o terapeutica:

explurimis Cass. 12401/2010 Rv. 249633.

Questa Corte (Cass. 32446/2013 Rv. 256946), poi, ha precisato che il certificato amministrativo, previsto degli artt. 477 e 480 c.p., è caratterizzato dalla mera attestazione di verità o di scienza priva di contenuto negoziale e svincolata dal compimento di attività direttamente effettuate o percepite dal pubblico ufficiale, relativa a fatti di cui è stata già altrimenti accertata l'esistenza (Cass. 3161/1984): in altri termini, ciò che caratterizza i certificati, e ne giustifica il più mite trattamento sanzionatorio, è la circostanza che si tratta di documenti a carattere derivato o secondario, che contengono cioè dichiarazioni di scienza, vale a dire attestazione di fatti, ovvero di dati, noti al pubblico ufficiale per la loro provenienza da altri documenti ufficiali (Cass. 31533/2004).

Nel caso di specie, poichè i certificati medici recano la falsa attestazione diagnostica di una situazione caduta nella sfera conoscitiva del suo autore, essi, sono stati correttamente ritenuti rientrante nella categoria degli atti pubblici di fede privilegiata in quanto la diagnosi ivi formulata assume rilievo giuridico anche esterno alla mera indicazione sanitaria, proprio perchè i medici, sebbene sulla base delle false indicazioni fornite dagli indagati, hanno pur sempre effettuato, come correttamente rilevato dal tribunale "una propria valutazione medica, compendiata nella diagnosi e nella prognosi";

3. violazione dell'art. 292 c.p.p., comma 2, artt. 274 e 275 c.p.p.:
anche la suddetta doglianza è infondata.

Innanzitutto, va osservato che, nella fattispecie in esame, si discute del solo aggravamento della già disposta misura cautelare degli arresti domiciliari in quella della custodia cautelare in carcere.

Quindi, ogni censura sulla dedotta omessa motivazione in ordine ai criteri di cui all'art. 292 c.p.p., comma 2 e art. 274 c.p.p., non ha alcuna ragion d'essere perchè è già stata valutata, evidentemente, con il provvedimento con il quale fu disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Resta, quindi, da verificare solo se la motivazione addotta dal tribunale per giustificare l'aggravamento sia o no corretta.

Il tribunale ha rilevato che:

a) l'indagato, appena liberato dalla misura disposta in altro procedimento penale, si preoccupò "di effettuare con lo -----: un coimputato un resoconto dei falsi sinistri ancora in gestione";

b) "durante il periodo di restrizione domiciliare ha potuto contare sulla fattiva collaborazione dell'avv.to -----, peraltro suo legale di fiducia ...".

Alla stregua dei suddetti elementi fattuali, neppure contestati dall'indagato, incensurabile deve ritenersi l'affermazione del Tribunale secondo il quale "la misura degli arresti domiciliari subita nell'ambito di altro procedimento penale non abbia prodotto alcun effetto deterrente non avendo impedito al --- di

continuare a delinquere in costanza di misura e non avendo fatto desistere dal riprendere personalmente la gestione dei sinistri non appena liberato ...".

Infatti, le censure del ricorrente, sono generiche, non evidenziano alcuna illogicità, proprio perchè, alla fin fine, non contestano i fatti evidenziati dal Tribunale ma si limitano ad ipotizzare una sorta di ravvedimento e di buona condotta del tutto inidonei, però, a confutare il negativo giudizio prognostico effettuato dal Tribunale sulla base, lo si ripete, di precisi dati fattuali.

Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p..

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2014.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2014